



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 131 del 24/01/2020

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 106 del 28/01/2020

I Direzione “Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale”
Servizio “Gestione Giuridica del Personale”

OGGETTO: Inquadramento della dipendente Sig.ra Parisi Maria Grazia nella categoria giuridica “C”, in applicazione della sentenza n. 409/2019 della Corte di Appello di Messina, sez. lavoro.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che la dipendente a tempo indeterminato Sig.ra Parisi Maria Grazia, inquadrata nella categoria giuridica “B3”, in data 21/09/2010 ha depositato, unitamente ad altri dipendenti, ricorso in riasunzione dalla Cassazione sull’appello proposto avverso la sentenza n. 2792/10 resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina in data 21 Settembre 2010, ai fini dell’accertamento del proprio diritto all’inquadramento in categoria giuridica “C”, “Istruttore Amministrativo”, con le correlate differenze retributive;

Vista la sentenza n. 409/2019 pubblicata il 30/07/2019 R.G n. 51/2019, trasmessa a questo Servizio, in copia, dal Servizio “Affari Legali” con nota prot. n. 39/AL del 08/01/2020 P.A. 37/20 del 08/01/2020 con la quale la Corte di Appello di Messina sezione lavoro, **accoglie il ricorso e:**

- **dichiara** il diritto degli appellanti ad essere inquadrati nei posti vacanti in pianta organica di Istruttore Amministrativo con decorrenza 13/04/2011;
- **condanna** la Città Metropolitana di Messina, alla corresponsione delle differenze retributive maturate da tale data e sino all’effettivo soddisfo, oltre interessi come per legge.

Che avverso tale sentenza è stato proposto ricorso in Cassazione per le motivazioni di cui al parere del difensore dell’Ente avv. Antonio De Matteis ed alla relazione del Servizio “Affari Legali”;

Atteso che trattandosi di sentenza esecutiva, l’Ente non possiede alcun margine di discrezionalità sull’esecuzione della stessa;

Preso atto che la dipendente in parola è in atto inquadrata nel profilo professionale di “Collaboratore Amministrativo” categoria giuridica “B3”, economica B6;

Ritenuto per quanto sopra e specificatamente per quanto contenuto nella suddetta nota del Servizio “Affari Legali”;

- di dovere dare esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro nonostante l'instaurando giudizio di terzo grado, al fine di evitare, come comunicato dall'avv. dell'Ente, una eventuale maggiore spesa nell'ipotesi di esecuzione coattiva della sentenza;
- di procedere, con riserva e nelle more della definizione del giudizio in cassazione, all'inquadramento della dipendente Sig.ra Parisi Maria Grazia nella categoria giuridica "C", economica "C1", profilo professionale di "Istruttore Amministrativo", dal 13.04.2011;
- di differire, all'adozione di un successivo atto del "*Servizio Gestione Economica del Personale*" della II Direzione, la quantificazione economica delle differenze retributive rispetto al trattamento economico corrispondente;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L. in Sicilia;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

Visto lo Statuto Provinciale;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

PROPONE

Inquadrare, con riserva, per le ragioni e le motivazioni riportate in premessa che si richiamano per relationem, in applicazione alla sentenza n. 409/2019 della Corte di Appello di Messina, sez. lavoro, la dipendente Sig.ra Parisi Maria Grazia nella categoria giuridica "C", profilo professionale di "Istruttore Amministrativo", a decorrere dal 13/04/2011, con il trattamento previsto per la categoria economica "C1" del CCNL vigente;

Stipulare, conseguentemente, con la dipendente, contratto individuale di lavoro il cui schema fa parte integrante della presente;

Apportare le necessarie modifiche, con riserva, alla dotazione organica dell'Ente;

Dare mandato al Servizio "*Gestione Economica del Personale*" di porre in essere i consequenziali atti relativi e connessi alla quantificazione delle differenze retributive a decorrere dal periodo de quo;

Messina _____

Il Responsabile del Servizio P.O.
(Dott. Felice Sparacino)

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

DETERMINA

Inquadrare, con riserva, per le ragioni e le motivazioni riportate in premessa che si richiamano per relationem, in applicazione alla sentenza n. 409/2019 della Corte di Appello di Messina, sez. lavoro, la dipendente Sig.ra Parisi Maria Grazia nella categoria giuridica "C", profilo professionale di "Istruttore Amministrativo", a decorrere dal 13/04/2011, con il trattamento previsto per la categoria economica "C1" del CCNL vigente;

Stipulare, conseguentemente, con la dipendente, contratto individuale di lavoro il cui schema fa parte integrante della presente;

Apportare le necessarie modifiche, con riserva, alla dotazione organica dell'Ente;

Dare mandato, al Servizio "*Gestione Economica del Personale*", di porre in essere gli atti consequenziali relativi e connessi alla quantificazione delle differenze retributive a decorrere dal periodo de quo;

Notificare copia del presente provvedimento:

- alla dipendente interessata;
 - all'Ufficio "Albo Pretorio";
 - al Servizio "Gestione Economica del Personale", Ufficio "Stipendi", struttura di appartenenza della dipendente;
 - al Dirigente della II Direzione - Servizio "Gestione Economica del Personale";
 - al Segretario Generale;
- e,p.c.:
- al Sindaco Metropolitano;
 - al Commissario Straordinario.

Messina, _____

Il Dirigente
Avv. Anna Maria Tripodo

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Lì _____

Il Dirigente
Avv. Anna Maria Tripodo